



Sentenza n. 211/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER IL VENETO

composta dai seguenti magistrati:

Marta Tonolo Presidente

Innocenza Zaffina Consigliere

Daniela Alberghini Consigliere, relatore estensore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità, iscritto al n. **32207** del registro di Segreteria,
instaurato a istanza della Procura Regionale della Corte dei conti per la
Regione Veneto nei confronti di:

BOSCOLO Silvana, nata a Torino il 2.5.1965, residente a Chioggia (VE),
Strada San Marco, 46 - C.F. BSCSVN65E42L219K, rappresentata e difesa,
anche disgiuntamente, dall'Avv. Stefano Boscolo, del foro di Venezia, C.F.
BSCSFN65B11L219W, pec: stefano.boscolo@venezia.pecavvocati.it, nonché
dall'Avv. Giovanni Attilio De Martin, C.F.DMRGNN68S20G642E, del Foro di
Padova pec: giovanniattilio.demartin@ordineavvocatipadova.it ed
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Stefano Boscolo in
Chioggia (VE), viale Mediterraneo, 464

Visto l'atto di citazione depositato in data 14 ottobre 2024 presso la
Segreteria di questa Sezione Giurisdizionale;

Viste la comparsa di costituzione e risposta della convenuta, depositata in

	data 18 febbraio 2025 e l'istanza di definizione del giudizio con rito	
	abbreviato ex art. 130 c.g.c.;	
	Visto il decreto n. 5/2025 depositato in data 30 marzo 2025;	
	Visti gli atti di causa;	
	Uditi , nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2025, tenutasi con	
	l'assistenza del Segretario d.ssa Mara Agostini e data per letta la relazione,	
	il relatore Cons. Daniela Alberghini, il rappresentante del Pubblico	
	Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Massimiliano	
	Sutto, e l'Avv. Laura Boscolo Sessilio in sostituzione dell'avv. Stefano	
	Boscolo per la convenuta, i quali hanno concluso come da verbale;	
	PREMESSO in FATTO	
	Con atto di citazione ritualmente depositato e notificato, la Procura	
	Regionale conveniva in giudizio Silvana Boscolo, Paola Perazzolo e	
	Elisabetta Boscolo Gnolo innanzi a questa Sezione giurisdizionale per ivi	
	sentirle condannare, a titolo di colpa grave, al pagamento in favore	
	dell'AULSS 3 Serenissima della somma complessiva di € 350.000,00 (o,	
	comunque, al pagamento di quella somma maggiore o minore ritenuta di	
	giustizia) oltre alla rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT, agli	
	interessi legali decorrenti dal deposito della sentenza fino all'effettivo	
	soddisfo e alle spese di giudizio al pagamento, queste ultime a favore dello	
	Stato.	
	Esponeva la Procura che il 3 maggio 2014 presso l'UOC di Ostetricia e	
	Ginecologia del presidio ospedaliero di Chioggia, a seguito di errori di	
	(sotto) valutazione del livello di rischio del parto per cui, in presenza di	
	sofferenza fetale, non è stato tempestivamente effettuato il parto cesareo,	

	la neonata, ipotonica e in difficoltà respiratoria, veniva rianimata e	
	trasportata all'Azienda ospedaliera universitaria di Padova.	
	Gli accertamenti medici intervenuti nell'immediatezza del parto, nonché	
	quelli seguiti nei giorni e nei mesi successivi presso l'Azienda ospedaliera di	
	Padova e di Chioggia confermavano la severa compromissione delle	
	funzioni neurologiche vitali della bambina causata da una grave acidosi	
	respiratoria perinatale, ossia una prolungata carenza di ossigeno subita dal	
	feto nel corso del travaglio e al momento della nascita.	
	Con sentenza n. 592/2020 il Tribunale ordinario di Venezia condannava	
	l'AULSS n. 3 Serenissima (a cui afferisce l'Ospedale civile di Chioggia) al	
	pagamento di un primo risarcimento a favore dei familiari di €.	
	1.880.019,73, successivamente incrementato di ulteriori € 1.138.558,87	
	con sentenza n. 538/2022 della Corte d'Appello di Venezia.	
	La somma complessiva di € 3.018.578,60 veniva parzialmente posta a	
	carico dell'azienda sanitaria per € 350.000,00, corrispondente alla	
	franchigia contrattuale prevista dalla polizza assicurativa in vigore.	
	L'amministrazione sanitaria veneziana disponeva il pagamento della quota	
	di danno di competenza con mandati in data 2 febbraio 2021.	
	Riteneva il Pubblico Ministero, sulla base degli accertamenti, anche tecnici,	
	svolti in sede civile, che la condotta di tutto il personale sanitario coinvolto	
	(le due ostetriche che si sono succedute durante il travaglio, Paola	
	Perazzolo e Elisabetta Boscolo Gnolo, e il medico ginecologo Silvana	
	Boscolo), infrangendo le norme cautelari, anche non scritte, ma di	
	essenziale prudenza e perizia che regolano la fattispecie concreta, si era	
	discostato in modo macroscopico dal parametro dell'agente modello tipico	

	della categoria professionale di appartenenza ossia dell'homo <i>ejusdem</i>	
	<i>professionis et condicionis</i> , non impedendo così un evento che era con	
	altissimo grado di probabilità razionale sia prevedibile che evitabile.	
	Ritenendo la Procura che la condotta dell'equipe medica nel suo complesso	
	fosse risultata, pertanto, inescusabile per evidente superficialità e	
	incertezza esecutiva, nonché difforme dai parametri dell'ordinaria diligenza	
	tipici della categoria di appartenenza, senza che la specificità del caso	
	concreto lo giustificasse in alcun modo, traeva a giudizio le convenute per il	
	risarcimento del danno, indiretto, cagionato dalle loro condotte all'AULS 3	
	Serenissima.	
	In merito alla ripartizione del danno, il Pubblico Ministero, alla luce delle	
	concrete modalità di svolgimento dei fatti, tenuto conto del grado di	
	esperienza professionale e del ruolo rivestito all'interno dell'equipe medica	
	da ogni componente, e del conseguente apporto causale nella	
	determinazione del danno erariale, imputava, a titolo di colpa grave, al	
	dirigente medico Silvana Boscolo, un danno di €. 175.000,00, pari al 50% del	
	valore complessivo del pregiudizio inflitto alle casse erariali ed addossando	
	la quota residua del 50% in parti uguali alle due ostriche Paola Perazzolo (€. 87.500,00) ed Elisabetta Boscolo Gnolo (€. 87.500,00).	
	La convenuta Silvana Boscolo si costituiva in giudizio con memoria del 18	
	febbraio 2025 e, contestualmente alle proprie difese, avanzava istanza di	
	ammissione al rito abbreviato ex art. 130 c.g.c., proponendo il pagamento	
	della somma di euro 61.250,00 pari al 35% del danno contestato, al solo	
	fine deflattivo e di definizione rapida del procedimento, evitandone l'alea.	
	In relazione a tale istanza, la Procura regionale formulava articolato e	

	motivato parere favorevole osservando che la responsabilità viene	
	contestata a titolo di colpa grave e ritenendo non ricorrere ipotesi di	
	arricchimento doloso.	
	Nella camera di consiglio del 12 marzo 2025, i difensori della parte istante	
	hanno insistito per l'accoglimento dell'istanza di definizione con rito	
	abbreviato ed il rappresentante della Procura ha confermato il proprio	
	parere favorevole alla proposta di definizione formulata dalla convenuta.	
	Entrambe le parti si sono rimesse alle determinazioni del Collegio in merito	
	alle spese.	
	Con decreto n 5/2025, depositato il 30 marzo 2025, la Sezione, dopo averne	
	verificato la ritualità, ha accolto la richiesta di rito abbreviato della	
	convenuta e ha determinato la somma dovuta per la definizione del giudizio	
	con rito abbreviato, stabilendo in trenta giorni, decorrenti dalla data di	
	deposito del decreto, il termine per il versamento degli importi indicati in	
	favore dell'AULSS 3 Serenissima, con onere di tempestivo deposito, presso	
	la Segreteria di questa Sezione, della documentazione attestante l'avvenuto	
	pagamento.	
	In particolare, è stato determinato l'importo a carico della convenuta, in	
	relazione alla gravità della condotta e all'entità del danno, nella somma di €	
	61.250,00 (pari al 30% del danno contestato), rinviando alla pronuncia	
	definitiva la liquidazione delle spese. Contestualmente, la Sezione ha fissato	
	l'udienza odierna per la definizione del giudizio per il giorno 11 giugno	
	2025.	
	La convenuta ha provveduto al pagamento nei termini indicati dal citato	
	decreto, come da documentazione ritualmente depositata in Segreteria,	

	dalla quale risultano effettuati due bonifici per complessivi euro 61.250,00	
	in favore dell'AULSS 3 Serenissima in data 10 aprile 2025 e le reverse di	
	incasso n. 5919 del 16 aprile 2025, entro cioè il termine assegnato.	
	All'udienza camerale odierna, sono comparsi, per la convenuta, l'avv. Laura	
	Boscolo Sessilio e il Sostituto Procuratore Generale dott. Massimiliano	
	Sutto, i quali hanno concluso come da verbale.	
	DIRITTO	
	La Sezione, preso atto dell'avvenuto rituale deposito della documentazione	
	riguardante il pagamento effettuato nella misura e con le modalità stabilite	
	nel citato decreto n. 5/2025, deve procedere alla definizione del giudizio nei	
	confronti della convenuta Silvana Boscolo, ai sensi dell'art. 130, comma 8,	
	del Codice della giustizia contabile, approvato con decreto legislativo 26	
	agosto 2016, n. 174.	
	In conseguenza dell'avvenuto pagamento, dunque, il Collegio deve	
	dichiarare l'estinzione del giudizio, in conformità al costante ed uniforme	
	orientamento della Sezione (<i>ex multis</i> , recentemente, sent. n. 5/2024; cfr,	
	anche, <i>amplius</i> , n. 81/2018 e n. 110/2017).	
	Rileva che la formula dell'estinzione è stata, peraltro, già utilizzata dalle	
	Sezioni d'appello per altre similari fattispecie di definizione agevolata del	
	giudizio previste dall'art. 1, co. 231, 232 e 233, della legge 23 dicembre	
	2005 n. 266, cui il Legislatore fa conseguire, come per quella in esame, la	
	preclusione alla prosecuzione del giudizio con rito ordinario e la non	
	impugnabilità della sentenza stessa (cfr., <i>ex multis</i> , Sez. I app., sentt.	
	n.175/2017 e n. 120/2012).	
	Quanto al regolamento delle spese, il Collegio rileva che la statuizione sulle	

	stesse, nel rito abbreviato, deve essere oggetto di valutazione da parte del	
	giudice (art. 130, comma 8, c.g.c.), non essendo consentito, a differenza dei	
	casi di estinzione del giudizio di cui all'art. 111, c.g.c., che "le spese del	
	giudizio estinto restano a carico delle parti che lo hanno sostenuto" ovvero	
	che "la declaratoria di estinzione del processo non dà luogo a pronuncia	
	sulle spese", come previsto nel caso di rinuncia agli atti del processo (art.	
	110, c.g.c.).	
	Attesa la richiesta di compensazione avanzata dalla convenuta, in relazione	
	alla quale il Pubblico Ministero si è rimesso al giudizio del Collegio, nella	
	decisione deve tenersi conto di molteplici elementi, quali lo stato del	
	giudizio in cui viene proposta l'istanza, il venir meno della ragion d'essere	
	sostanziale della lite, le circostanze specifiche e concrete che hanno	
	condotto alla definizione alternativa del giudizio, la congruità della somma,	
	oltre che il comportamento, anche processuale, tenuto dalle parti in seguito	
	alla determinazione delle somme da versare.	
	Nel caso di specie va, innanzitutto, considerato il fatto che l'istanza di	
	definizione alternativa del giudizio da parte della convenuta ha consentito	
	di non avviare la procedura più complessa e onerosa del rito ordinario (in	
	primo grado ed eventualmente anche in appello).	
	Inoltre, la condotta della convenuta ha consentito di pervenire, entro il	
	termine fissato dalla Sezione con decreto n. 5/2025, al tempestivo e	
	completo versamento delle somme in favore dell'amministrazione	
	danneggiata, cosicché la stessa non è stata costretta ad affrontare le più	
	lunghe e aleatorie procedure esecutive, evitando ulteriori oneri economici	
	che sovente caratterizzano l'attività di recupero del credito erariale	

risarcitorio.

E' stato, quindi, assicurato pienamente lo scopo della norma volto, tra l'altro, all'incameramento certo ed immediato di somme risarcitorie all'erario (art. 130, co. 1, c.g.c.).

Si devono, inoltre, considerare gli ulteriori elementi, già valutati in sede di emissione del decreto n. 5/2025, relativi alla congruità della somma proposta con il parere concorde del PM, tenuto conto della gravità della condotta della convenuta e dell'entità del danno, per come emergente allo stato degli atti di causa.

Ciò posto, la valutazione dei predetti elementi influenza, ad avviso del Collegio, la disciplina del regolamento delle spese di giudizio e induce, nel caso di specie, a disporre l'integrale compensazione tra le parti.

P.Q.M.

La Corte dei conti - Sezione Giurisdizionale per la Regione Veneto, definitivamente pronunciando, ai sensi dell'art. 130 del c.g.c.:

DICHIARA

estinto il giudizio di responsabilità amministrativa, iscritto al n. 32207 del registro di Segreteria, nei confronti di Silvana Boscolo;

COMPENSA

tra le parti le spese di giudizio.

Manda alla segreteria per la comunicazione della presente sentenza ai sensi dell'art. 103, co. 3, del codice di giustizia contabile.

Così deciso, in Venezia, nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2025.

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

Daniela Alberghini

Marta Tonolo

